Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° giugno 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **1454.**

Istituzione di una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di San Benedetto del Tronto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 23. — VALENTINI

Regolamento della scuola professionale dei mestieri ausiliari dell'arte sanitaria - sezione per odontotecnico

Art. 1.

Presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e lo artigianato di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1961, n. 1789, è istituita una scuola professionale dei mestieri ausiliari dell'arte sanitaria con sezione per odontotecnico con il quadro orario, il programma di insegnamento, il profilo professionale e le prove d'esame previsti negli allegati che fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

La durata del corso di studio è di anni 4.

Art. 3.

Possono iscriversi alla prima classe i giovani in possesso della licenza di scuola media di 1° grado. L'età massima per la accettazione alla 1ª classe è di anni 18. In casi eccezionali, ad insindacabile giudizio del preside, potranno essere ammessi giovani di età superiore.

L'iscrizione degli allievi viene fatta a mezzo domanda in carta legale corredata dalla licenza di scuola media. Gli altri documenti di rito sono richiesti d'ufficio alla scuola di provenienza.

Per l'iscrizione alle classi 2ª, 3ª e 4ª occorre avere conseguito la promozione della classe precedente.

Art. 4.

Il preside ha facoltà di accogliere domande di iscrizione presentate fuori termine e di consentire iscrizioni in soprannumero.

Art. 5.

La frequenza al corso è obbligatoria.

Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultati assenti per più di un quarto delle lezioni, globalmente considerando tutte le ore di lezione svolte, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale e dalla sessione di esame di qualifica, anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate.

Art. 6.

Le lezioni teoriche e pratiche si svolgono il mattino ed il pomeriggio di tutti i giorni feriali per complessive 38 ore settimanali dal mese di ottobre al mese di giugno secondo il calendario scolastico predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine del corso di studio gli allievi sostengono gli esami di qualifica professionale e conseguono il relativo diploma che abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 8.

Al termine delle lezioni sarà fatto dal consiglio di classe lo scrutinio finale. Gli allievi della 1ª, 2ª e 3ª classe che non hanno riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi vengono promossi alla classe successiva.

Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi saranno ammessi a riparare, nelle stesse materie, nella sessione autunnale.

Non saranno invece ammessi a riparare coloro che abbiano riportato meno di sei decimi nella condotta e coloro che, a giudizio del consiglio di classe, abbiano rivelato nel complesso delle discipline molte gravi insufficienze.

La stessa classe non può essere frequentata per più di due anni.

Art. 9.

Gli esami finali avranno luogo in due sessioni: estiva nel mese di giugno e autunnale nel mese di settembre successivo.

Essi vertono sulle prove di cui all'allegato.

Per l'approvazione l'allievo deve riportare la votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Gli allievi non approvati nella sessione estiva sono ammessi a riparare nella sessione autunnale in non più di tre materie.

Il diario dell'esame sarà stabilito dalla presidenza dell'istituto.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente:

il preside dell'istituto.

Membri:

il direttore della scuola;
gli insegnanti del corso;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante dei medici odontoiatri;
un odontotecnico nominato dal consiglio di amministrazione dell'istituto su proposta del preside.

Art. 11.

Gli allievi della sezione per odontotecnici che dimostrino particolare diligenza e profitto possono fruire, a domanda, delle forme di assistenza previste per gli altri allievi dell'istituto.

Art. 12.

Le tasse di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono quelle previste per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Art. 13.

Per quanto altro non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel regolamento dei corsi normali, nonchè le norme di legge vigenti in materia di istruzione professionale e dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Il preside: GUASTAFERRO

Il presidente del consiglio di amministrazione: PIUNTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Materie e ore settimanali di insegnamento

Materia d'insegnamento	Ore settimanali			
	I classe	II classe	III classe	IV classe
Religione	1	1	1	1
Cultura generale ed educazione civica	6	4	4	4
Matematica	5	2	—	—
Fisica	4	2	—	—
Chimica	2	2	2	—
Conversazione tecnica in lingua estera: inglese	1	2	2	2
Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio	—	3	2	—
Igiene e legislazione sanitaria	—	—	1	1
Biomeccanica masticatoria e protesi applicata	—	—	2	4
Tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici	3	3	4	4
Modellazione e disegno professionale	6	3	—	—
Elementi di pratica commerciale	—	—	—	2
Esercitazioni pratiche	8	14	18	18
Educazione fisica	2	2	2	2
Totali	38	38	38	38

Il preside: GUASTAFERRO

Il presidente del consiglio di amministrazione: PIUNTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

PROFILO PROFESSIONALE

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica.

PROVE DI ESAME

A) *Prova scritta*:

Relazione culturale riguardante l'attività professionale del qualificato.

B) *Prove pratiche*:

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;

2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;

3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;

4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;

5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;

6) costruzione su modello di gesso, appositamente preparato, di una protesi fissa singola per protezione e ricostruzione di elementi dentari;

7) costruzione di una protesi di fissazione;

8) costruzione di un apparecchio ortodontico elementare;

9) costruzione di una corona in porcellana.

C) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare:

capacità di esprimersi chiaramente e correttamente nella lingua italiana;

di conoscere i momenti essenziali della storia nazionale nei suoi vari aspetti; l'organizzazione dello Stato; le istituzioni politico-sociali fondamentali nella società nazionale e internazionale;

capacità di esprimersi nella lingua estera in una conversazione di carattere tecnico;

di saper risolvere problemi di carattere tecnico attinenti alla sua professione che richiedano conoscenza della aritmetica, dell'algebra e della geometria, secondo i programmi di insegnamento;

di conoscere la tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso; nonchè quella dei materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie;

di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico;

deve sapere impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di protesi sociali;

deve conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie;

il candidato deve inoltre conoscere la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie;

di conoscere infine le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulla igiene e sui principi di legislazione sanitaria e sociale;

deve saper effettuare il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

Il preside: GUASTAFERRO

Il presidente del consiglio di amministrazione: PIUNTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

RELIGIONE

Poichè nel terzo ciclo della scuola d'obbligo il giovane studente ha seguito lezioni sistematiche sul dogma cattolico compendiato nel Simbolo, sulla morale cristiana riassunta nei comandamenti di Dio e nei precetti della Chiesa, sulla vita di grazia ottenuta e sviluppata mediante i sacramenti e l'orazione, si impone ora una conoscenza più approfondita di alcuni punti fondamentali della dottrina cattolica.

Valore perenne del Libro sacro.

La Chiesa depositaria e interprete infallibile della parola divina.

La Tradizione.

Il messaggio di Gesù.

Dignità e immortalità della persona umana.

Vita di grazia e Corpo mistico.

Concetto cristiano del lavoro.

Valore e uso dei beni della terra.

Collaborazione fraterna sul piano familiare, professionale e sociale.

Santificazione nell'ambito dei doveri del proprio stato.

Impegno apostolico per l'affermazione del regno di Dio.

Nello svolgimento del programma si tengano presenti i seguenti criteri:

attraverso una lettura antologica delle pagine più accessibili della sacra Bibbia, si mettano in evidenza le principali verità dogmatiche;

con lettura dei brani più significativi dei Vangeli, degli atti e delle lettere, si introduca alla realtà del Corpo mistico, in cui ogni membro collabora alla formazione del Regno di Dio;

dalle concrete situazioni dell'odierna società organizzata e del mondo economico-sociale si risalga agli scopi ultraterreni della vita, nella restaurazione dell'ordine soprannaturale operata da Nostro Signore Gesù Cristo;

illustrando come con la vita di grazia e con la testimonianza delle opere ogni fedele attua nel mondo il messaggio cristiano di salvezza, nell'ambito della sua vita professionale e sociale, si guidi il giovane ad attingere la santificazione personale nella valorizzazione cristiana del proprio lavoro.

CULTURA GENERALE ED EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica concorre all'elevazione professionale dei giovani col promuovere la loro formazione umana e sociale, in quanto sollecita le attitudini a comprendere le manifestazioni della civiltà passata e soprattutto di quella contemporanea, nell'unità sintetica dei suoi vari fattori, ideali, religiosi, culturali, sociali, economici, militari, interni e internazionali, e in quanto educa ad una ricerca e ad una cultura autonoma, al senso di responsabilità personale, alla consapevolezza della propria funzione sociale.

Considerando inopportuno e didatticamente nocivo tenere distinti e separati l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia, si suggerisce una impostazione didattica globale dello insegnamento, imperniata su un nucleo fondamentale e finalizzata:

a promuovere il gusto della lettura;

a favorire la capacità e l'interesse ad allargare la propria cultura;

ad effettuare personali ricerche;

a rendersi conto dei termini culturali dello sviluppo tecnologico, professionale, economico-sociale della azienda, della industria, della società moderna;

ad esprimersi disinvoltamente con la parola parlata e scritta.

Sono da considerare indispensabili sussidi didattici per lo svolgimento del programma un'adeguata biblioteca di classe, un'organica scelta di buone riproduzioni per le arti figurative, l'uso di buoni dischi di musica sinfonica, da camera e operistica, l'uso del cineforum, le esercitazioni scritte.

Il contenuto del programma viene indicato complessivamente; la sua ripartizione in ciascuno degli anni di durata dei corsi è opera dell'insegnante, che ogni anno deve formulare il suo piano didattico.

Approfondimento dello studio della lingua, evitando un corso teorico sistematico di grammatica. La grammatica dovrà dedursi dalla lingua viva e dalle letture. Ricerche sul lessico, abituando gli alunni a servirsi correttamente del dizionario.

Esercitazioni scritte: relazioni ed osservazioni, su argomenti offerti dalle materie tecniche, su ricerche individuali o di gruppo, su libri letti e films veduti o che abbiano formato oggetto di discussione in classe.

Lettura di alcuni capitoli dei Promessi Sposi e di pagine scelte di un'opera narrativa contemporanea.

Il Risorgimento nazionale: figure, fatti, ideali.

I grandi problemi mondiali alla fine dell'800: trasformazioni, sviluppi nel mondo della produzione e del lavoro; il travaglio economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazione.

Le due guerre mondiali. La Resistenza, la lotta di liberazione, la formazione della Repubblica; ideali e realizzazioni della democrazia.

Istituti e organizzazioni per la cooperazione tra i popoli Comunità europea.

Correlazioni dei motivi della storia; politici, geografici, economici, sociali, culturali.

Problemi umani nel lavoro e nell'industria: organizzazioni di lavoratori, questioni sociali. Caratteri della azienda moderna.

Aspetti giuridico-istituzionali dei problemi della produzione e del lavoro. La solidarietà nelle sue varie forme.

La civiltà dell'ultimo secolo nelle pagine di poeti e di scrittori, nelle arti, nel teatro, nel cinema, nella musica.

Il programma indicato si riferisce prevalentemente ai primi due anni. Negli anni successivi esso dovrà essere adeguatamente ampliato. Mantenendo all'insegnamento la medesima impostazione didattica, le medesime caratteristiche e le stesse finalità, si spingera lo sguardo anche verso le epoche storiche precedenti, per svolgerne i grandi motivi che le hanno caratterizzate, in rapporto al loro significato nella formazione della civiltà moderna con particolare riferimento alla civiltà italiana del Rinascimento (secoli XV e XVI) e dei secoli XVII e XVIII.

MATEMATICA

L'insegnamento della matematica deve mirare a sviluppare gradualmente negli alunni la capacità di astrazione come elemento essenziale di penetrazione logica. Partendo da esempi tratti dalle conoscenze acquisite nella scuola media, da fatti rilevati dalla diretta esperienza degli alunni o da questioni concrete riferite alle altre discipline scientifiche, tecniche e alle altre esercitazioni pratiche l'insegnante deve promuovere negli alunni la capacità di osservazione, di intuizione, di analisi, di sintesi, guidandoli gradualmente verso questioni o impostazioni astratte.

Per seguire una siffatta impostazione metodologica è indispensabile assicurare un costante e non sporadico coordinamento della matematica con la fisica, le materie tecniche, le esercitazioni pratiche attingendo da esse elementi concreti per lo sviluppo della materia e fornendo alle stesse discipline spunti per applicazioni dello strumento matematico talchè la astrazione talvolta segue l'applicazione e tal'altra la precede, attraverso un processo di osmosi continuo e fecondo.

Classe I (ore 5)

Aritmetica:

Approfondimento delle nozioni ed esercizi sui numeri decimali e periodici e loro frazioni generatrici. Rapporti approssimati. Frazioni continue. Cenno sul sistema di numerazione binario e binario decimale. Sistemi di misura non decimali.

Algebra:

Operazioni con i numeri relativi. Approfondimento delle nozioni ed esercizi di calcolo letterale: prodotti notevoli, frazioni algebriche, semplici casi di scomposizione di un polinomio in fattori. Equazioni e sistemi di equazioni di I grado e problemi relativi con riferimento alla fisica, alla tecnologia, alle esercitazioni pratiche.

Geometria:

Approfondimento delle nozioni sulle proprietà e gli elementi delle figure piane. Uguaglianza, equivalenza, similitudine delle figure piane. Mutuo comportamento di rette e circonferenze.

Angoli al centro e alla circonferenza.

Misura delle grandezze. Approssimazione ed errori.

Proporzionalità fra grandezze. Aree delle figure geometriche e loro parti e volumi di solidi geometrici e loro parti.

Classe II (ore 2)

Algebra:

Cenno sulle potenze ad esponente reale. Calcolo dei radicali e risoluzione di equazione di 2° grado. Potenze ad esponente intero con base 10. Definizione di logaritmo. Operazioni con i logaritmi a base 10 con l'uso delle tavole numeriche. Calcolo di semplici espressioni numeriche mediante logaritmi. Uso del regolo calcolatore. Semplici esempi di monogrammi con riferimento alle applicazioni tecniche. Media aritmetica, ponderale e geometrica. Coordinate cartesiane. Tracciamento di diagrammi relativi a fenomeni scientifici e questioni tecniche. Tracciamenti di rette e di coniche in base alla loro equazione.

Trigonometria:

Funzioni circolari ed elementi di trigonometria con applicazioni alla risoluzione dei triangoli rettangoli mediante l'uso dei valori naturali delle funzioni trigonometriche. Diagrammi delle funzioni circolari. Grandezze periodiche in generale e grandezze sinusoidali in particolare. Tracciamenti di curve di grandezze alternative, con particolare riferimento a quelle elettriche, in fase e sfasate.

FISICA

Classe I (ore 4)

Cenni sulla costituzione fisica della materia. Proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali.

Meccanica:

a) Statica: forza e suoi elementi. Cenno sui vettori. Equilibrio delle forze. Vari casi di composizione e di scomposizione delle forze. Coppie. Equilibrio dei corpi vincolati. Momenti. Baricentri. Macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato. Applicazioni alla statica mandibolare.

b) Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione, moto rettilineo uniforme, circolare uniforme e uniformemente vario. Cenno sulle curve polari fisse e mobili. Applicazioni alla cinematica mandibolare.

c) Dinamica: i tre principi della dinamica. Forza centrifuga e centripeta, applicazioni al ramo. Lavoro; energia, potenza e loro misura. Principio della conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione. Principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni. Pressione atmosferica: barometri, manometri e pompe; applicazioni al ramo.

Termologia:

Calore e sua propagazione. Temperatura e sua misura: termometri e scale termometriche, loro conversione. Quantità di calore e calorimetri. Calori specifici e capacità termica. Cenni sulla conduzione termica. Dilatazione termica e applicazioni. Cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione e alla solidificazione: applicazioni al ramo.

Classe II (ore 2)

Ottica:

Luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione fluorescenza. Colori. Proprietà ottiche dei materiali dentari. Microscopio.

Elettrologia:

La corrente elettrica e il circuito elettrico. Resistenze e reostati. Legge di Ohm. Energia e potenza della corrente. Equivalenza tra energia termica e energia meccanica. Effetto termico della corrente ed applicazioni di apparecchi di riscaldamento e di illuminazione. Arco voltaico. Effetto chimico della corrente: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi; applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia; pile ed accumulatori. Cenni di magnetismo ed elettromagnetismo. Elettrocalamite e strumenti di misura. Induzione elettromagnetica. Corrente alternata. Dinamo, alternatori e motori elettrici. Trasformatori. Cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

Classe I (ore 2)

Chimica generale:

Struttura della materia: atomi, molecole. Simboli e formule molecolari, valenza, modello atomico, teoria elettronica. Elementi e composti. Metalli e metalloidi, loro composti ossigenati ed idrogenati. Reazioni chimiche: principali tipi di reazioni; formazione degli ossidi, anidridi, acidi, basi e sali. Catalizzatori. Leggi delle combinazioni chimiche. Idrolisi, PH, elettrolisi con particolare riguardo alla galvanoplastica ed alla galvanostegia.

Mineralogia:

Cristalli, leggi cristallografiche, elementi di simmetria. Cenni sui sistemi cristallini. Proprietà fisiche dei minerali. Proprietà chimiche dei minerali. Struttura reticolare.

Classe II (ore 2)

Chimica inorganica descrittiva:

Ossigeno, idrogeno, alogeni (cloro e fluoro) e loro composti (acido cloridrico e cloruri), zolfo e suoi composti: acido solforico, solfati (gesso). Azoto e acido nitrico, acqua regia, fosforo e fosfati, silicio, silicati e materiali refrattari e loro uso nel ramo (cementi dentari, porcellane, rivestimenti). Acqua e aria. Carbonio e suoi composti inorganici. Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione. Leghe per odontoiatria. Affinazione dei preziosi e loro estrazione dalle leghe.

Classe III (ore 2)

Chimica organica:

Carbonio e sue proprietà. Struttura chimica dei composti organici. Composti ciclici ed aciclici.

Classificazione di composti organici. Composti di particolare interesse nel ramo: idrocarburi, acetilene, petroli, gas illuminante, benzene, caucciù ordinari e dentari, cenni sugli alcoli, le aldeidi e gli acidi organici; cere. Idrati di carbonio: cellulosa, celluloide. Cenni sulla polimerizzazione: resine sintetiche.

Chimica della alimentazione:

Gli zuccheri, le proteine, i grassi. Gli enzimi. Le vitamine. Reazioni chimiche a livello orale. Cenni sulla chimificazione, chilificazione ed assorbimento.

CONVERSAZIONE TECNICA IN LINGUA ESTERA: INGLESE

Lo studio della lingua estera deve mirare principalmente a far acquisire rapidamente agli alunni la capacità di partecipare ad una conversazione in una lingua straniera con particolare riferimento ad argomenti di carattere tecnico relativi alla sezione di qualifica frequentata dai giovani. Nel primo anno l'insegnante curerà in modo particolare la ortoepia facendo apprendere agli allievi dalla sua viva voce suoni, ritmo, intonazione. Sarà molto opportuno ricorrere al costante uso di sussidi audio con modelli di conversazione e di pronuncia. Dall'uso parlato della lingua si dovrà trarre un corredo di vocaboli tali da poter impostare una conversazione.

Negli anni successivi si dovrà in modo particolare curare la conversazione facendo acquisire agli alunni un corredo sufficiente di termini tecnici relativi alla sezione di qualifica.

Eventuali esercitazioni scritte dovranno essere svolte solo dopo che gli alunni avranno acquistata la capacità di intendere la lingua parlata e ad esprimersi con essa.

ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELL'APPARATO MASTICATORIO

Classe II (ore 3)

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organo. Vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico. Nozioni riguardanti il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso.

Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti. Morfologia e struttura della cavità orale: lingua, labbra, ghiandole salivari, vari tipi di mucose. Ossa mascellari e volta palatina: palato duro e palato molle. Formule dentarie; dentizione decidua, mista e permanente. Arcate dentarie. Morfologia dei denti permanenti. Struttura dei tessuti duri e dei tessuti molli del dente: smalto, dentina, cemento, polpa dentaria. Anatomia macro e microscopica del paradenzio.

Classe III (ore 2)

Occlusione dentaria. Anatomia e fisiologia dell'articolazione temporomandibolare. Muscoli masticatori e loro azione. Modificazione dell'apparato dentario in seguito all'invecchiamento. Anatomia della bocca parzialmente e totalmente edentula.

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dall'alimentazione. Nozioni generali dei processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Cenni sulle malattie più comuni dell'apparato masticatorio e del paradenzio e vari metodi e mezzi di prevenzione.

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA

Classe III (ore 1)

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, areazioni degli ambienti. Concetto di salute e di malattia. Cause esterne di malattia. Batteri e malattie batteriche. Igiene personale e del vestiario. Igiene dell'ambiente di vita e di lavoro. Educazione sanitaria. Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dell'organo della masticazione.

Classe IV (ore 1)

Ordinamento sanitario italiano. Cenni sulle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sulla assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliarie sanitarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

BIOMECCANICA MASTICATORIA E PROTESI APPLICATA

Classe III (ore 2)

Posizione di riposo della mandibola. Occlusione centrica e relazione centrica. Spazio libero fisiologico. Movimenti della mandibola. Ciclo masticatorio. Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali. Occlusori. Articolatori a valori medi e articolatori razionali adattabili a valori individuali. Arco facciale.

Classe IV (ore 4)

Definizione di protesi. Classificazione biologica degli apparecchi di protesi dentaria. Protesi chirurgica. Protesi di ricostruzione: intarsi, corone parziali, corone totali con o senza spalla, denti a perno. Protesi di sostituzione totale; parziale; removibile: ad appoggio mucoso, paradontale, misto; fissa. Protesi di fissazione. Impianti.

Funzioni della protesi dentaria: masticatoria, fonetica, estetica.

Requisiti igienici della protesi. Direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi.

Apparecchi ortodontici.

TECNOLOGIA E LABORATORIO TECNOLOGICO PER ODONTOTECNICI

Classe I (ore 3)

Cenni storici dell'odontotecnica. La protesi dentaria: sua evoluzione nel tempo. L'ambiente di lavoro. Strumenti e apparecchiature elementari: nomenclatura, caratteristiche e norme pratiche per il loro corretto uso. Strumenti semplici di misura e loro uso. Semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio: esercitazioni varie e semplici. Modelli e impronte. Gessi comuni, cere: loro manipolazione.

Classe II (ore 3)

Descrizione delle apparecchiature ordinarie di lavoro e degli impianti fissi di laboratorio: norme pratiche di uso. Le sorgenti di calore. Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e d'uso, fisiche e chimiche. Cenni di metallografia. Confezione e struttura delle leghe.

PROPRIETÀ GENERALI DELLE LEGHE

Classe III (ore 4)

Apparecchiature speciali di laboratorio. Articolatori. Parallelometri, isoparallelometri. Impianti per la lavorazione degli acciai e delle stelliti. Materiali metallici per la confezione di protesi: leghe d'oro da lavoro e da fusione, acciai e stelliti. Materiali non metallici per la confezione di protesi: resine termoindurenti, autoindurenti e termoplastiche; caucciù e porcellane. Materiali ausiliari metallici e non metallici. Metallotecnica: lavorazioni a freddo e a caldo.

Classe IV (ore 4)

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso. Corrosione dei materiali metallici nella bocca. Alterazione delle materie plastiche. Caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici. Apparecchiature per fusioni di precisione di leghe nobili. Forni per porcellane. Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi semplici e complesse e relativi indirizzi esecutivi.

MODELLAZIONE E DISEGNO PROFESSIONALE

Classe I (ore 6)

Numerose esercitazioni di disegno a mano libera; copia dal vero di gruppi di solidi e nature morte. Risoluzione grafica di problemi elementari di proiezioni ortogonali del punto, della retta e di solidi semplici. Tavole riproducenti dal vero (scala 5:1) le cinque viste ortogonali dei denti di due emiarcate antagoniste complete. Completamento delle tavole con pandette descriventi la morfologia di ogni singolo dente riprodotto.

Esecuzione di varie figure piane semplici e geometriche, gradualmente più complesse, mediante riporti di cera su fogli di cera. Modellazione con cera di tutti i denti superiori e inferiori in scala 2:1 e successiva loro disposizione su appositi tracciati.

Modellazione in cera dei denti di un'arcata inferiore e superiore con radice (scala 1:1).

Classe II (ore 3)

Disegno:

di arcate in occlusione rappresentate nelle viste: frontale, occlusale e sagittale;

di arcate complete: i tre tipi principali ad U, ellittica ed iperbolica viste sul piano occlusale;

di parti delle ossa craniche e dei muscoli masticatori;

di arcate dentarie parzialmente edentule e delle relative appropriate protesi;

di arcate dentarie complete anormali richiedenti l'uso di apparecchi correttivi.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe IV (ore 2)

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. La cambiale e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità, pagamento, fattura.

Disciplina giuridica dell'impresa artigiana. Le assicurazioni obbligatorie dell'artigianato.

Amministrazione del personale: disciplina del rapporto del lavoro. I contributi dovuti all'INPS, all'INAM e all'INAIL. Gli assegni familiari.

Concetto di sistema tributario. Imposte dirette: in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di R.M. e la imposta complementare. La dichiarazione dei redditi. Imposte dirette: in particolare l'I.G.E. e l'imposta di bollo.

La contabilità: libro cassa, inventario, rapporto con i clienti e fornitori, scadenzario impegni attivi e passivi, contabilità di magazzino. Conservazione dei documenti. Costi di produzione: materiali, mano d'opera, spese generali.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe I (ore 8)

Impasto, colatura, tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso. Costruzione a misura, di una serie di solidi geometrici con gesso e lastre di cera mediante l'uso delle attrezzature elementari.

Colatura di gesso in impronte di arcate diverse e costruzione in gesso di arcate superiori ed inferiori con denti di riposizione preventivamente preparati e relative mascherine completate di zoccolo base. Costruzione di basi di articolazioni con piani di masticazione di cera. Serie di esercizi di: piegatura a mano di fili di acciaio di diverso diametro; limatura; tracciatura e taglio di lastre di ottone. Imbutitura e stampaggio a freddo di laminati metallici.

Classe II (ore 14)

Ricostruzione in cera di arcate parzialmente edentule. Lavorazione di materiale plastico termo-indurente, auto-indurente e termoplastico. Costruzione di porta impronte individuali in « base-plates » e resina antipolimerizzante.

Costruzione di basi di articolazione con piani di masticazione di cera.

Lavorazione dei metalli:

a freddo: costruzione di corone, ganci a fili e a fascia;

a caldo: saldatura a fiamma ed elettrica; fusione a fiamma ed elettrica.

Classe III (ore 18)

Costruzione di:

a) ancoraggi per protesi fisse e mobili;

b) protesi parziali mobili con materiali termo-indurenti;

c) protesi fisse di ricostruzione e sostituzione in metallo, miste e in resina.

Esercizi introduttivi alle tecniche per la costruzione di apparecchi elementari di ortodonzia e protesi di porcellana.

Classe IV (ore 18)

Costruzione di:

a) protesi mobile completa superiore, inferiore e totale;

b) protesi parziale scheletrata;

c) protesi ammortizzata e combinata.

Esecuzione di apparecchi elementari di ortodonzia, di fissazione e di ricostruzione fissa in porcellana.

Il programma sarà opportunamente integrato con altre idonee esercitazioni attraverso le quali l'alunno raggiungerà la necessaria autonoma capacità esecutiva.

EDUCAZIONE FISICA

Valgono i programmi fissati dall'Ispettorato per la Educazione Fisica e Sportiva.

Il preside: GUASTAFERRO

Il presidente del consiglio di amministrazione: PIUNTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

LEGGE 28 aprile 1971, n. **287**.

Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal compimento del terzo anno di apertura al traffico dell'intera autostrada e successivamente ad ogni scadenza di quinquennio fino al termine del periodo di concessione, saranno devoluti allo Stato, quale canone di concessione, i diritti di pedaggio effettivamente e complessivamente introitati, dedotte, nei limiti di cui ai successivi commi, tutte le spese di esercizio, comprese le spese di gestione e di amministrazione, quelle di manutenzione ordinaria e gli oneri finanziari e tributari, nonchè gli ammortamenti finanziario e industriale, l'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti, nonchè, infine, l'assegnazione di un dividendo al capitale dell'ente concessionario.

Le spese e gli oneri, di cui al precedente comma, saranno deducibili, solo in quanto effettivamente sostenuti e regolarmente giustificati, entro il limite percentuale di essi previsto nel piano finanziario e sue eventuali modificazioni; l'ammontare dell'accantonamento

annuo per innovazioni, ammodernamento e completamenti non potrà superare il 10 per cento dell'effettivo e complessivo introito lordo annuale per diritti di pedaggio.

Il dividendo, di cui al precedente primo comma, non potrà essere comunque superiore all'8 per cento del capitale dell'ente concessionario, dopo le assegnazioni a riserva legale.

Al termine della concessione, anche per dichiarata decadenza, dovranno essere devolute allo Stato, oltre a tutte le attività reversibili, le quote non utilizzate sia dell'accantonamento, che dell'ammortamento industriale, di cui ai precedenti commi ».

Art. 2.

Sarà stipulata una nuova convenzione con ciascuno degli enti concessionari di autostrade — quale che sia la norma di legge in base alla quale la concessione è stata assentita, ad esclusione di quelle indicate dallo articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni ed integrazioni — che ne faccia richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con la stipula della nuova convenzione, di cui al precedente comma, troveranno applicazione gli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora detti articoli non fossero già applicati.

Art. 3.

Alla convenzione di cui al precedente articolo 2 dovrà essere allegato, oltre che un nuovo progetto di massima aggiornato, anche un nuovo piano finanziario, che ne fa parte integrante, e che sarà redatto prendendo a base di esso gli elementi ed i dati sia dell'investimento complessivo (tanto per il costo delle opere, che per gli oneri finanziari), sia degli oneri e spese di esercizio, sia del volume dei traffici e dei relativi introiti. Detti elementi e dati saranno desunti, per la parte a consuntivo, dai bilanci regolarmente approvati, e, per il futuro, saranno determinati sulla base di progetti, stime e previsioni aggiornati e, per gli introiti, sulla base delle tariffe di cui al successivo articolo 7.

In detta convenzione saranno indicati i casi in cui potranno essere apportati adeguamenti tariffari durante il periodo di concessione ed i criteri per la loro determinazione.

In essa dovrà, altresì, prevedersi:

1) che gli enti concessionari debbano avere come scopo esclusivamente la costruzione e l'esercizio delle autostrade assentite in concessione, salva la facoltà di partecipazioni in enti aventi fini analoghi;

2) che facciano parte del collegio sindacale o dei revisori dei conti degli enti concessionari un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, ed uno dell'ANAS.

Qualora debba provvedersi a innovazioni, ammodernamenti e completamenti, la nuova convenzione ed il relativo piano finanziario allegato dovranno indicarli specificamente e fissarne i termini e le modalità di realizzazione.

Per gli enti concessionari di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, la nuova convenzione dovrà altresì regolare tanto la trasformazione del contributo percentuale in un importo capitale annuo, per trenta anni, corrispondente alla percentuale determinata nella originaria convenzione sul costo complessivo delle opere in essa previsto, quanto le modalità di corresponsione del contributo come sopra trasformato.

Art. 4.

Nel caso che all'atto della stipulazione della nuova convenzione di cui all'articolo 2 sia già scaduto il termine previsto nella convenzione originaria per l'inizio della devoluzione allo Stato del supero del gettito dei diritti di pedaggio, la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni ed integrazioni, troverà applicazione in base al nuovo piano finanziario, ferma restando la data originariamente prevista per l'inizio della devoluzione.

Art. 5.

Le convenzioni di cui al precedente articolo 2, ed i relativi allegati, potranno essere, a richiesta tanto dell'ente concedente quanto di quello concessionario e con le forme di cui al successivo articolo 7, successivamente modificate, per adeguarle ad eventuali mutate e sopravvenute situazioni ed esigenze. In tal caso, fermo restando l'ammontare del contributo dello Stato, potrà essere accordata una congrua proroga della concessione.

Le disposizioni di cui al precedente comma saranno applicate anche a nuove concessioni relative alla costruzione ed esercizio di autostrade che verranno assentite ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Nel caso che uno stesso ente concessionario sia o divenga titolare di più concessioni riferite a tratti autostradali contigui, complementari, o comunque tra loro connessi, queste saranno unificate in una nuova concessione avente un'unica scadenza, non eccedente la durata dell'ultima concessione assentita e determinata dallo equilibrio di un nuovo ed unico piano finanziario, facente parte integrante della nuova stipulanda convenzione.

Art. 7.

Le nuove convenzioni di cui ai precedenti articoli nonchè i relativi allegati, ivi compresi i nuovi progetti di massima aggiornati ed i nuovi piani finanziari, saranno approvate, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato.

Con lo stesso provvedimento, e nella misura che risulterà necessaria, saranno determinate le tariffe di pedaggio, in relazione agli elementi e dati del nuovo piano finanziario, per conseguire l'equilibrio del medesimo.

Art. 8.

Gli enti concessionari dovranno sottoporre all'ANAS, per l'approvazione, i progetti esecutivi redatti sulla base dei progetti di massima approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

L'ANAS potrà richiedere esclusivamente varianti tecniche che non modifichino gli elementi essenziali dei progetti presentati e dovrà tener conto, nel prescrivere le varianti, che le stesse non superino, globalmente, del 10 per cento l'importo di stima previsto dai progetti iniziali per ciascun tronco autostradale.

L'ANAS dovrà pronunciarsi sull'approvazione dei progetti esecutivi e delle perizie entro sei mesi dalla loro presentazione.

Le varianti in corso d'opera, di esclusiva natura tecnica, inerenti la costruzione, potranno essere prescritte dall'ANAS o proposte dagli enti concessionari.

Art. 9.

L'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 — convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 — e dagli articoli 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Gli enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con l'Istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria ed i loro istituti finanziari, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e con gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenza i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

I concessionari suddetti, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione è subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che può autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli istituti di credito e le banche di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse.

I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi dei precedenti commi da consorzi o da società per azioni, a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonchè da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale calcolato al tasso previsto dal piano finanziario medesimo. In relazione alla garanzia prestata dallo Stato, si applicano le norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

La garanzia dello Stato, di cui innanzi, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore.

Gli enti concessionari di cui al precedente terzo comma, potranno altresì, previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli istituti di cui al primo comma del presente articolo. Nei limiti del 50 per cento dell'investimento complessivo risultante dal piano finanziario, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi mediante decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Alle anzidette operazioni di finanziamento estero si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo articolo 8, anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al quinto e sesto comma del presente articolo ».

Gli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale di cui al presente articolo, alla legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli articoli 4, per la parte relativa ai mutui accordati agli enti concessionari di autostrade, e 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, saranno imputati al fondo centrale di garanzia, istituito con l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, con le modalità previste dall'articolo medesimo.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è confermato il regime fiscale di cui all'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Art. 11.

E' sospeso il rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade a partire dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione da parte del Parlamento del prossimo programma economico nazionale.

Art. 12.

Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 26 maggio 1971, n. **288**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *al primo comma, le parole*: Nel comune di Tuscania, colpito, *sono sostituite con le parole*: Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, colpiti; *conseguentemente, allo stesso comma, le parole*: tale comune, *sono sostituite con le parole*: tali comuni; *al secondo comma, le parole*: nel comune suindicato, *sono sostituite con le parole*: nei comuni suindicati; *all'articolo* 2, *le parole*: nel comune, *sono sostituite con le parole*: nei comuni; *all'articolo* 3, *primo comma, le parole*: nel comune, *sono sostituite con le parole*: nei comuni.

All'articolo 4, *al primo comma, le parole*: a Tuscania, nei, *sono sostituite con le parole*: a Tuscania, Arlena di Castro e nei; *e le parole*: dell'alto Lazio, *sono sostituite con le parole*: della provincia di Viterbo.

Al primo comma, lettera a), *è soppressa la parola*: comunali; *ed è aggiunta la lettera*: *h*-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli, costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativa ed economica delle opere, nonchè la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo articolo 6 è demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e per l'Umbria ».

All'articolo 5, *al terzo comma, sono aggiunte le parole*: entro 150 giorni dalla conversione in legge del presente decreto;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, entro quindici giorni, lo adotta e, il giorno successivo al provvedimento di adozione, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti e di privati interessati ».

All'articolo 6, *al primo comma, è soppressa la parola*: urbani.

Al primo comma, alla lettera a), *la parola*: tre, *è sostituita con la parola*: cinque, *alla lettera* b), *le parole*: quattro o cinque vani, *sono sostituite con le parole*: sei o sette vani;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni pari al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e dell'eventuale spesa a totale carico dello Stato ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il genio civile di Viterbo, l'Istituto autonomo delle case popolari di Viterbo, gli enti locali competenti e gli enti autorizzati alla costruzione di edilizia popolare e sovvenzionata possono sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione dei diritti ad essi spettanti a norma del precedente articolo 6.

A tal fine gli enti suddetti ed i proprietari stipulano apposita convenzione ».

All'articolo 8, *al primo comma, dopo le parole*: di cui all'articolo 9, *sono aggiunte le parole*: o in altre zone previste dal piano regolatore;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'assegnazione delle aree provvede una commissione composta dal prefetto che la presiede, dall'ingegnere capo del genio civile, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sindaco del comune di Tuscania e dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo ».

All'articolo 10, *al primo comma, dopo le parole*: sono espropriate, *sono aggiunte le parole*: in nome e.

All'articolo 12, *il secondo comma è sostituito dal seguente*:

« Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui al comma precedente sono stipulate dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria, sentito il comitato tecnico-amministrativo, prescindendo dagli altri pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni ».

All'articolo 13, *il secondo comma è sostituito dal seguente*:

« Tali incarichi sono conferiti con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 12. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere è a carico dei fondi stanziati con il presente decreto ».

All'articolo 14, *le parole*: il Ministero dei lavori pubblici, *sono sostituite con le parole*: il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio.

All'articolo 15, *è aggiunto il seguente comma*:

« La spesa derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 non potrà superare il 5 per cento dello stanziamento globale previsto dal comma precedente ».

All'articolo 16, *dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti*:

« A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non riesca possibile notificare al proprietario l'invito con diffida, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 1, può procedersi all'affissione degli atti di notifica nell'albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni.

Le opere occorse per i servizi relativi alle tendopoli per il ricovero dei senza tetto fanno carico allo stanziamento di cui al presente articolo ».

All'articolo 17, *al primo comma, le parole*: lire 840 milioni, *sono sostituite con le parole*: lire 1.500 milioni.

All'articolo 18, *sono aggiunte, in fine, le parole*: ed in quello di Valfabbrica; *conseguentemente, all'articolo* 19, *le parole*: Nella località considerata, *sono sostituite con le parole*: Nelle località considerate.

All'articolo 21, *dopo la parola*: Tuscania, *sono aggiunte le parole*: e nel comune di Valfabbrica.

All'articolo 22, *dopo la parola*: *Tuscania*, sono aggiunte *le parole*: e nel comune di Valfabbrica.

All'articolo 25, *al secondo comma, primo alinea, le parole*: agosto 1971, *sono sostituite con le parole*: dicembre 1971.

All'articolo 26, *al primo comma, le parole*: venti dipendenti, *sono sostituite con le parole*: venticinque dipendenti; *e le parole*: dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, *sono sostituite con le parole*: dei comuni di Tuscania, di Arlena di Castro e di Tessennano.

All'articolo 27, *al primo comma, sono soppresse le parole*: colpiti dal terremoto del febbraio 1971:

al secondo comma, le parole: 31 maggio 1971 *sono sostituite con le parole*: 30 giugno 1971.

Dopo l'articolo 29, *è aggiunto il seguente articolo*:

Art. 29-*bis*.

« Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, le imprese commerciali, turistiche e alberghiere, esercenti la loro attività nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono esenti, per cinque anni a partire dal 1971, da ogni tributo diretto sul reddito. L'esenzione deve essere richiesta, con apposita istanza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto ».

All'articolo 37, *all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine le parole*: Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza o con dichiarazione del sindaco di essere residente in Tuscania o di aver sopportato danni in conseguenza del terremoto in quel comune.

Dopo l'articolo 37, *sono aggiunti i seguenti articoli*:

Art. 37-*bis*.

« Le spese di parte corrente autorizzate del presente decreto e non impegnate nell'anno di rispettiva competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo ».

Art. 37-*ter*.

« E' costituito un fondo speciale di lire 200 milioni presso l'IMI al fine di provvedere al pagamento degli interessi per crediti inerenti all'avvio di attività economiche, con prioritario riferimento alla occupazione ».

All'articolo 38, *al primo comma, le parole*: lire 5.400 milioni, *sono sostituite con le parole*: lire 6.060 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — PRETI — MISASI — LAURICELLA — GAVA — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970.

Nomina della commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1971-1972;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1971-1972, i signori:

Toschi prof. dott. Augusto, professore di zoologia;

Giacomini prof. dott. Valerio, professore di botanica;

Lippi Boncambi prof. dott. Cesare, professore di geologia;

Susmel prof. dott. Lucio, professore di selvicoltura, esperto;

il capo dell'ispettorato regionale delle foreste di Roma;

il prefetto della provincia di Latina;

Moccia dott. Rocco, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Campoli dott. Felice Mario, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Alberti ing. dott. Francesco Nicolò, rappresentante del Touring club italiano;

l'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1971
Registro n. 1 *Az. di Stato for. dem., foglio n.* 139

(4885)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1970.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1968, con il quale è stato costituito il comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Vista la lettera dell'Ente minerario siciliano n. 2690 del 30 aprile 1969, con la quale si comunica che il direttore generale dell'ente, dott. Gianfranco Musco, ha rassegnato le dimissioni e pertanto dovrà essere sostituito in seno al comitato predetto;

Visto il telegramma n. 3368 del 10 giugno 1970, con il quale l'ente minerario comunica che in sostituzione del dott. Gianfranco Musco, il consiglio di amministrazione dell'ente ha designato a far parte del comitato medesimo il presidente dell'ente medesimo, senatore dott. Graziano Verzotto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo il dott. Gianfranco Musco con il senatore dott. Graziano Verzotto;

Decreta:

Il sen. dott. Graziano Verzotto è chiamato a far parte, quale presidente dell'Ente minerario siciliano, del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in sostituzione del dottor Gianfranco Musco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1971
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 298

(4959)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1971.

Determinazione, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 5 della cennata legge n. 364, il quale prevede che a favore delle aziende agricole di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 ed all'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste dallo art. 2 dello stesso decreto-legge n. 917, per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, richiamato dalla citata legge n. 364, il quale contempla la concessione di prestiti quinquennali di esercizio al tasso dello 0,50 % con addebito ai beneficiari del 60 % del capitale mutuato;

Visto l'art. 7 della predetta legge n. 364, il quale prevede la concessione a favore degli agricoltori le cui aziende abbiano subito danni tali da compromettere il loro bilancio economico, di prestiti quinquennali di esercizio limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo alla annata agraria in cui si è verificato l'evento calamitoso, nonchè per l'estinzione di passività derivanti da prestiti agrari di esercizio scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento, al tasso annuo del 3 %, riducibile all'1 % per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, ed allo 0,50 % per le cooperative agricole, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

Visto l'art. 22 della ripetuta legge n. 364, il quale prevede la concessione dei mutui di durata non superiore ad anni venti, di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore di aziende agricole singole ed associate per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate;

Visto l'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, richiamato dalla suddetta legge n. 364, il quale prevede la concessione di mutui di miglioramento al tasso del 3 %, riducibile al 2 % per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 10 agosto 1950, n. 647, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni e nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 16 settembre 1970, nel determinare i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha

espresso il parere che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati anche sui finanziamenti del settore agricolo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso di interesse agevolato sui finanziamenti contemplati dalla cennata legge n. 364, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso d'interesse agevolato annuo da praticare sui finanziamenti di cui agli articoli 5, 7 e 22 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è così determinato:

a) per i prestiti di cui all'art. 5: 0,50 %;

b) per i prestiti di cui all'art. 7: 3 %, riducibile all'1 % per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, ed allo 0,50 % per le cooperative agricole, consorzi e associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

c) per i mutui di cui all'art. 22: 3 %, riducibile al 2 % nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni e nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 299

(4903)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1971.

Determinazione, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti previsti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 26;

Visto l'art. 1 di detta legge relativo al conferimento a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'Appennino centro-settentrionale - I.S.E.A., della somma di L. 300 milioni annui per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi da concedersi su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere, nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale;

Visto il successivo art. 2 della stessa legge n. 26, il quale, al terzo comma, stabilisce che il tasso d'interesse da porre a carico dei prestatari non può essere superiore al tasso ufficiale di sconto;

Vista la convenzione stipulata in data 9 novembre 1970 tra il Ministro per il tesoro, il Ministro per il turismo e lo spettacolo e l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale n. 71283 del 21 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1970, registro n. 38/T, foglio n. 334, nella quale è previsto, all'art. 4, che il tasso di interesse da porre a carico dei prestatari sarà fissato dal consiglio d'amministrazione dello stesso istituto e non potrà essere superiore al tasso ufficiale di sconto;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che sino al 31 dicembre 1972 i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari, nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e, per le materie di sua competenza, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E.;

Considerato che il citato Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nella seduta del 16 settembre 1970, nel determinare i tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati nei diversi settori di intervento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti contemplati dalla cennata legge n. 26, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al predetto Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso d'interesse agevolato annuo, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 26, è determinato in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto, salva la com-

petenza del consiglio d'amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - I.S.E.A., di stabilire, ai sensi della vigente convenzione, il minor tasso effettivamente dovuto sui singoli prestiti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 95

(4901)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1971.

Determinazione, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, del tasso d'interesse agevolato sui finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia »;

Visto l'art. 28 della citata legge n. 1213 relativo al conferimento, a favore della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro della somma di L. 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di L. 250 milioni per i due esercizi finanziari successivi, per la costituzione di un fondo particolare per la concessione di finanziamenti gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno, a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che sino al 31 dicembre 1972 i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari, nei settori della industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e, per le materie di sua competenza, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E.;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 16 settembre 1970, nel determinare i tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che venga mantenuta ferma la vigente misura dei tassi agevolati nei diversi settori di intervento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso d'interesse sui finanziamenti contemplati dal cennato art. 28 della legge n. 1213, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al predetto Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso d'interesse agevolato annuo, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è determinato nella misura del 3 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 92

(4902)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1971.

Nomina del segretario del comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, istitutiva del comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione di detto comitato;

Visto il proprio decreto 20 marzo 1970, relativo alla nomina dei membri del comitato stesso per il biennio 20 marzo 1970-20 marzo 1972;

Considerato che per esigenze di servizio si rende necessario provvedere alla sostituzione dell'attuale segretario del comitato, consigliere di 2ª classe dott. Giovanni Battista Manasia;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di 1ª classe dott. Luigi Salvati, assume la funzione di segretario del comitato centrale del lavoro portuale, in sostituzione del consigliere di 2ª classe dott. Giovanni Battista Manasia, dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Nel caso di assenza o impedimento del dott. Luigi Salvati, il medesimo è sostituito, nella funzione attribuitagli dal presente decreto, dal dott. Giovanni Battista Manasia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 38

(5086)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Costituzione in « riserva naturale » dell'isola di Montecristo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante « nuove disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'« indice regionale dei biotopi italiani » meritevoli di protezione, elaborato dalla commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, in base al quale l'isola di Montecristo, situata nell'arcipelago toscano, estesa ha. 1039 ed appartenente al patrimonio dello Stato è classificata fra i biotopi di particolare importanza, per la rigorosa conservazione degli ambienti naturali di cui si compone;

Visto il paragrafo 86 del cap. IV del progetto 80: « rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-1975 », preparato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonchè il n. 29 dell'elenco allegato all'appendice (par. 77) al progetto stesso, ove è compresa l'isola quale territorio suscettibile di divenire parco o riserva naturale di interesse nazionale;

Accogliendo il voto espresso dal Consiglio nazionale delle ricerche di poter effettuare nell'isola di Montecristo ricerche scientifiche nell'ambito dei propri compiti istituzionali cui l'isola felicemente si presta;

Considerato che la preservazione di un ambiente quasi completamente incontaminato e sufficientemente discosto dalla penisola e dalle grandi isole del mar Tirreno costituisce, nell'attuale periodo e più nel futuro, una rarità che, nell'economia della natura e dei suoi equilibri, non deve essere compromessa, specie quando questa rarità appartiene allo Stato;

Tenuto conto che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha già istituito altre riserve naturali in territori di particolare interesse naturalistico, nei quali è protetta la natura dell'ambiente con tutto quanto esso contiene, esseri viventi (animali e vegetali), acque, torrenti, rocce, cavità del sottosuolo;

Che, in tali riserve, che costituiscono un sacrario della natura, è consentito l'ingresso soltanto per ragioni di studio, di escursioni naturalistiche e per compiti ricostitutivi di equilibri naturali, nonchè di vigilanza e di amministrazione;

Accertato che l'isola di Montecristo per i caratteristici paesaggi vegetali è da considerarsi biotopo ed espressione di relitto geobotanico, mentre nei riguardi della fauna, oltre alla rara presenza della capra selvatica (*Capra hircus*), costituisce un ideale luogo di rifugio e di riposo per la selvaggina migratoria;

Riconosciuta pertanto l'opportunità e la necessità di destinare a riserva naturale l'isola di Montecristo;

Decreta:

Art. 1.

L'isola di Montecristo, nell'arcipelago toscano, in provincia di Livorno, comune di Portoferraio, è costituita in « riserva naturale ».

Art. 2.

Nell'ambito del rispetto della riserva naturale e nelle finalità da essa perseguite, sono fatte salve le competenze riguardanti il demanio marittimo ed il demanio militare.

Art. 3.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale solo per ragioni di studio, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

(4886)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.A.R.M.A. di Coniolo Monferrato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. C.A.R.M.A. di Coniolo Monferrato (Alessandria) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.A.R.M.A. di Coniolo Monferrato (Alessandria).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4957)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hirvell Italiana, con sede legale in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Hirvell italiana, con sede legale in Trieste, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hirvell italiana, con sede legale in Trieste.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4905)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzifici e maglifici operanti nella provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzifici e maglifici operanti nella provincia di Brescia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzifici e maglifici operanti nella provincia di Brescia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4958)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti nella provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Teramo si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Teramo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4951)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Pavia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Pavia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4954)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Piacenza si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Piacenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4953)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dell'estrazione e lavorazione del marmo operanti nella provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della estrazione e lavorazione del marmo operanti nella provincia di Bari si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della estrazione e lavorazione del marmo operanti nella provincia di Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4904)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Rivestedil di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.r.l. Rivestedil di Modena ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. Rivestedil di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4956)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Cremona si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei laterizi operanti in provincia di Cremona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4952)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle attività industriali della lavorazione della foglia del tabacco nelle provincie di Chieti, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno si è determinata una situazione di crisi economica per effetto del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle aziende suddette;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali della lavorazione della foglia del tabacco nelle provincie di Chieti, Caserta e Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4955)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1971.

Aggregazione della Croce verde napoletana di Napoli alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dalla Croce verde napoletana di Napoli tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicato;

Considerato che l'attività del predetto ente presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalle categorie del commercio;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del personale dipendente dalla Croce verde napoletana la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie del commercio;

Decreta:

Agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifi-

cazioni, è applicata nei confronti della Croce verde napoletana di Napoli la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità della categoria del commercio.

Roma, addì 26 aprile 1971

p *Il Ministro*: RAMPA

(4908)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1971.

Aggregazione del Centro operativo ligure per il commercio con l'estero di Genova alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal Centro operativo ligure per il commercio con l'estero di Genova tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicato;

Considerato che l'attività del predetto centro presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalle categorie del commercio, in quanto diretta a sviluppare i rapporti commerciali delle piccole e medie industrie della Liguria con i paesi esteri;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del Centro operativo ligure per il commercio estero di Genova la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie del commercio;

Decreta:

Agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti del Centro operativo ligure per il commercio con l'estero di Genova la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità delle categorie del commercio.

Roma, addì 27 aprile 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(4907)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1971.

Nomina di due membri della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo;

Considerato che con tale provvedimento sono stati attribuiti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dieci seggi anzichè undici, come previsto dal sopracitato art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale 15 marzo 1971 sono chiamati a far parte della commissione regionale della manodopera agricola dell'Abruzzo, quali rappresentanti dei lavoratori, i signori: Di Falco Nicola, membro effettivo e Costantini Ermidio, membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4950)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1971.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti biologici e specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ACIS n. 424 e 427 in data 31 gennaio 1956, con i quali la ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Cadolini, 28, prodotti biologici e specialità medicinali limitatamente alla preparazione in soluzioni per uso esterno e parenterale, pastigliaggi, pomate e polveri;

Visto il verbale dell'ispezione in data 15 marzo 1969 dal quale risulta che l'officina sopracitata ha cessato ogni attività ed i locali sono stati destinati ad altri usi;

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie non sussistono le condizioni in base alle quali venne a suo tempo concessa l'autorizzazione alla produzione farmaceutica indicata nel prefato decreto;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, l'autorizzazione a produrre prodotti biologici e specialità medicinali, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Cadolini, 28, concessa con decreto ACIS n. 427 del 31 gennaio 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato di provvedere alla notificazione ed esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(5085)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede legale in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede legale in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni Lloyd adriatico di assicurazioni vita, con sede legale in Trieste:

Tariffa 20/cr, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo crescente linearmente del 4 % dal 2° anno, di un capitale crescente nella stessa misura, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza.

Roma, addì 11 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4909)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Approvazione di tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i seguenti tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

Tariffa 14, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (approvata con decreto ministeriale 15 dicembre 1967);

Tariffa 14j, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (approvata con decreto ministeriale 15 dicembre 1967).

Roma, addì 11 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4962)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1971 con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 marzo 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 maggio 1971.

Fiorentini Carlo, notaio residente nel comune di Faenza, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Imola, distretto notarile di Bologna;

Festa Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Camerota, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno;

Alessandrini Claudio, notaio residente nel comune di Mondavio, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Sarnano, distretto notarile di Macerata;

Muriani Bruno, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Piombino, distretto notarile di Livorno;

Anessi Renato, notaio residente nel comune di Borno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Iseo, stesso distretto;

Defant Carlo, notaio residente nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Lavis, stesso distretto.

(4925)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 7749/1ª in data 15 aprile 1971, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Reggio Emilia relativa ad insediamento scolastico nel comune (scuola media in frazione Pappagnocca).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4918)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Antonio Campi » di Cremona, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 11095 Div. S del 19 novembre 1970, rettificato con successivo decreto n. 1284 Div. S del 10 febbraio 1971, il prefetto della provincia di Cremona ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Antonio Campi » di Cremona, ad accettare la donazione della somma per complessive L. 1.273.132 in titoli per l'istituzione di cinque premi di studio da intitolarsi a « F.lli Leoni e prof. Leoni », « Cesarina Bajocchi » « Enea Moraschi », « Enzo Dondi » e « Luigi Pini ».

(4847)

Autorizzazione all'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 42327 del 2 febbraio 1971 l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, è stata autorizzata ad accettare un legato, disposto dal sig. Salvatore Gaetano Carlo Ricca, consistente in titoli per un valore nominale di L. 4.000.000.

(4848)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1971, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5199)

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1971, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 913.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5200)

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1971, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.854.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5201)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1971, la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.562.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5202)

Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1971, il comune di Archi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.852.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5203)

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1971, il comune di Avezzano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5204)

Autorizzazione al comune di Bompensiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1971, il comune di Bompensiere (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5205)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1971, il comune di Calamonaci (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5206)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1971, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5207)

Autorizzazione al comune di Flussio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1971, il comune di Flussio (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5208)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1971, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5209)

Autorizzazione al comune di Merano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, il comune di Merano (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5210)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5211)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1971, il comune di Pettineo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5213)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1971, il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5214)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1971, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 523.454.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5215)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1971, il comune di San Giorgio a Cremano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5216)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1971, il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 316.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5217)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1971, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.068.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5218)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1971, il comune di Volla (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.166.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5219)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1971, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 320.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5212)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1971, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 369.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5220)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1971, il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5221)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1971, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5222)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1971, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.231.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5223)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 28 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,43	623,93	623,80	623,43	623,725	622 —	623,82	623,43	623,93	623,60
Dollaro canadese	617,50	618 —	618 —	617,50	617,90	617,25	617,90	617,50	618 —	617,75
Franco svizzero .	151,91	152,01	152,16	151,91	151,90	152,05	152,095	151,91	152,01	152,15
Corona danese	83,27	83,27	83,31	83,27	83,30	82,90	83,29	83,27	83,27	83,22
Corona norvegese .	87,755	87,755	87,81	87,755	87,60	87,55	87,77	87,755	87,75	87,74
Corona svedese . .	120,84	120,84	120,82	120,84	120,70	120,40	120,81	120,84	120,84	120,75
Fiorino olandese . .	175,23	175,23	175,30	175,23	175,10	175,08	175,38	175,23	175,23	175,40
Franco belga .	12,57	12,57	12,5750	12,57	12,56	12,54	12,5720	12,57	12,57	12,55
Franco francese	112,74	112,84	112,92	112,74	112,90	112,78	112,95	112,74	112,84	112,85
Lira sterlina	1508,20	1509,20	1509,20	1508,20	1507,75	1504,45	1508,85	1508,20	1509,20	1508,25
Marco germanico .	175,68	175,78	176,01	175,68	175,90	176,20	175,65	175,68	175,78	176,03
Scellino austriaco . .	24,97	24,97	24,965	24,97	24,95	24,90	24,965	24,97	24,97	24,96
Escudo portoghese . . .	21,965	21,965	21,92	21,965	21,90	21,85	21,915	21,965	21,96	21,85
Peseta spagnola .	8,967	8,967	8,955	8,967	8,95	8,94	8,9675	8,967	8,96	8,95

Media dei titoli del 28 maggio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,90
» 5 % (Ricostruzione)	93,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,875
» 5 % (Città di Trieste)	94,40
» 5 % (Beni esteri)	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,675
» 5,50 % » » 1968-83	92,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,875
Dollaro canadese	617,95
Franco svizzero	152,052
Corona danese	83,28
Corona norvegese	87,762
Corona svedese	120,825
Fiorino olandese	175,305
Franco belga	12,571
Franco francese	112,895
Lira sterlina	1509,025
Marco germanico	175,715
Scellino austriaco	24,967
Escudo portoghese	21,94
Peseta spagnola	8,967

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1971

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1971 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 aprile 1971			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1970			15.143		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	2.816.279			
	residui	608.794			
	Totale		3.425.073		
Accensione di prestiti	competenza	317.554			
	residui	1.915			
	Totale		319.469		
Spese correnti	competenza			2.285.454	
	residui			277.383	
	Totale				2.562.837
Spese in conto capitale	competenza			518.807	
	residui			153.645	
	Totale				672.452
Rimborso di prestiti	competenza			920	
	residui			65.679	
	Totale				66.599
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		2.260.527		2.186.696	
Conti correnti		7.283.440		6.300.042	
Incassi da regolare		1.604.247		1.698.034	
Altre gestioni		5.433.550		4.926.933	
	Totale		16.581.864		15.111.680
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		141		11.414	
Pagamenti da regolare		33.275		319.399	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		707.720		820.004	
Altri crediti		3.324.283		4.825.470	
	Totale		4.065.419		5.976.287
	Totale complessivo		24.406.968		24.389.855
Fondo di cassa al 30 aprile 1971			—		17.113
	Totale a pareggio		24.406.968		24.406.968

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 aprile 1971 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			17.113	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		11.455		
Pagamenti da regolare		447.822		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		976.058		
Altri crediti		3.298.434		
	Totale crediti		4.733.769	
	In complesso			4.750.882
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		4.924.697		
Conti correnti		3.236.600		
Incassi da regolare		380.650		
Altre gestioni		1.153.904		
	Totale debiti			9.695.851
Situazione del Tesoro (passività)				4.944.969

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1971 L. 233.019 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(5391)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1971

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.802.725.116.368 —
Cassa	»	51.840.834.220 —
Portafoglio su piazze italiane	»	996.369.113.131 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	354.941.581 —
Anticipazioni	»	502.099.724.211 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.074.316.682.869 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	3.530.452.592.860 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	883.226.571.333 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.371.850.739.240 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	143.637.471.503 —
Spese	»	40.792.999.589 —
	L.	11.736.666.786.906 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	11.085.590.510.931 —
	L.	22.822.257.297.837 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	22.824.026.761.653 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		6.152.672.672.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		75.603.534.903 —
Depositi in conto corrente liberi	»		77.292.239.231 —
Conti correnti vincolati	»		4.262.213.644.123 —
Creditori diversi	»		1.101.128.702.021 —
Rendite del corrente esercizio	»		45.592.788.424 —
			11.714.503.580.702 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	12.214.505.349 —	
Fondo di riserva straordinario	»	9.648.700.855 —	
			22.163.206.204 —
	L.		11.736.666.786.906 —
Depositanti	»		11.085.590.510.931 —
	L.		22.822.257.297.837 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.		22.824.026.761.653 —

(5392)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Siena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Siena;

Visto il decreto ministeriale in data 26 aprile 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Siena, nell'ordine appresso indicato:

1. Aiello dott. Salvatore	punti	88,79	su 132
2. Pianesi dott. Ermanno	»	86,57	»
3. Schlitzer dott. Pasquale	»	84,96	»
4. Campanella dott. Giovanni .	»	84,75	»
5. Guerrieri dott. Domenico	»	83,37	»
6. Fornaciari dott. Raul .	»	79,98	»
7. Procaccini dott. Domenico . .	»	77,81	»
8. Palatiello dott. Vincenzo	»	77,69	»
9. Tognocchi dott. Candido	»	76,58	»
10. Bocchia dott. Paolino	»	75,91	»
11. Gini dott. Michele .	»	74,01	»
12. Simeone dott. Mariangelo .	»	73,86	»
13. Calistri dott. Umberto .	»	72,22	»
14. Paiotti dott. Dante .	»	70,56	»
15. Coverlizza dott. Mario	»	67,47	»
16. Manzini dott. Dario	»	64,16	»
17. Boianelli dott. Fernando	»	59,73	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(4929)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Grosseto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Grosseto;

Visto il decreto ministeriale in data 27 aprile 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Grosseto, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanella dott. Giovanni . .	punti	80,75	su 132
2. Tognocchi dott. Candido	»	79,58	»
3. Procaccini dott. Domenico .	»	77,81	»
4. Palatiello dott. Vincenzo .	»	77,69	»
5. Bocchia dott. Paolino .	»	75,91	»
6. Rava dott. Beniamino	»	75,17	»
7. Simeone dott. Mariangelo	punti	73,86	su 132
8. Luciani dott. Antonio	»	73,80	»
9. Calistri dott. Umberto .	»	72,22	»
10. Decata dott. Carlo .	»	71,59	»
11. Paiotti dott. Dante .	»	70,56	»
12. Coverlizza dott. Mario .	»	67,47	»
13. Baldacchino dott. Emanuele .	»	61,10	»
14. Boianelli dott. Ferdinando . . .	»	59,73	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(4930)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare), anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto ministeriale in data 7 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1971, registro n. 4 Difesa - pers. mil., foglio n. 184, relativo alla graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione di venti allievi dell'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare - ruolo medici);

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare sino ad 1/5 il numero dei posti da conferire, elevandoli da venti a ventidue;

Considerato che il concorrente Caponetti Paolo (22°), ha rinunciato consenziente il genitore, all'ammissione al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che il concorrente Tornimbeni Francesco V. (5°) ha titolo di precedenza, a parità di merito, nei confronti dei concorrenti Lari Riccardo (2°), Mafera Fulvio (3°) e Russo Guglielmo (4°) perchè proveniente dalla scuola militare della Nunziatella, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1968, n. 273;

Considerato che il concorrente Russo Guglielmo (4°), classe 1950, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha titolo di precedenza nei confronti dei concorrenti Mafera Guglielmo (3°), classe 1951, e Lari Riccardo (2°), classe 1952, che hanno riportato parità di punteggio;

Considerato che il concorrente Mafera Guglielmo (3°), classe 1951, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha titolo di precedenza nei confronti del concorrente Lari Riccardo (2°), classe 1952, che ha riportato parità di punteggio;

Decreta:

I sottonotati concorrenti sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare - ruolo medici) di cui alle premesse, per il 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia a decorrere dall'11 novembre 1970:

1. Rastelli Paolo
2. Tornimbeni Francesco V.
3. Russo Guglielmo
4. Mafera Fulvio
5. Lari Riccardo
6. Sajeva Ernesto
7. Perugini Innocenzo
8. Ravelli Vitale
9. Andreozzi Remigio
10. Biasio Luigi Roberto
11. Sodero Renato
12. Vollono Giuseppe
13. Quarta Colosso Sergio
14. Susini Aurelio
15. Colalillo Raffaello
16. Taddei Valdano
17. Russo Antonio
18. Petruzzi Domenico Damiano
19. D'Errico Beniamino
20. Minetti Francesco
21. Uva Angelo
22. Sebastio Antonio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 246

(5082)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio di uno dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio « buttero ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 5ª del 30 gennaio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 9 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1970, registro n. 69 Difesa, foglio n. 30, con il quale è stato nominato operaio uno dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio « buttero », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(4835)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a quattro posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 5ª del 30 gennaio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 9 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1970, registro n. 69 Difesa, foglio n. 28, con il quale è stato nominato operaio dello Stato uno dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(4836)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio del vincitore del concorso ad un posto di operaio « guardiano ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 5ª del 30 gennaio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 9 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1970, registro n. 69 Difesa, foglio n. 29, con il quale è stato nominato operaio il vincitore del concorso ad un posto di operaio « guardiano », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(4837)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a seicento posti nella categoria degli operai comuni per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 5ª del 30 gennaio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 9 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1970, registro n. 69 Difesa, foglio n. 27, concernente la nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio comune, per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro e metalli » (posti sette).

(4838)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 4775 dell'8 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971 al registro n. 5, foglio n. 65, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;

Visto il telegramma in data 20 marzo 1971 col quale l'ingegnere superiore Basiricò Carlo ha comunicato di non poter far parte della commissione predetta per motivi di salute;

Considerato che occorre nominare l'ingegnere superiore Miraglia Ettore, membro della commissione suddetta in sostituzione dell'ing. Basiricò Carlo;

Decreta:

Il dott. ing. Miraglia Ettore, ingegnere superiore del genio civile, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, costituita con decreto ministeriale n. 4775 dell'8 febbraio 1971 citato nelle premesse, in sostituzione del dott. ing. Basiricò Carlo.

Roma, addì 26 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1971
Registro n. 7, *foglio n.* 119

(4932)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1970, registro n. 10, foglio n. 394, con il quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Componenti:

Ghisleni prof. Pier Luigi, ordinario di miglioramento genetico nell'Università di Torino;

Toniolo prof. Lucio, ordinario di agronomia nell'Università di Padova;

Bianchi prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno;

Lanza prof. Felice, direttore dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Segretario:

Colavita dott. Antonio, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta sarà imputata per L. 1.300.000, al capitolo 1184 e per L. 700.000 al capitolo 1116 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Registro n. 7, *foglio n.* 3

(4987)

Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di giardiniere ed a dieci posti di guardiano

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 11, foglio n. 66, con il quale sono stati indetti, con altri, i seguenti concorsi a posti di operaio qualificato di seconda categoria nel ruolo degli operai permanenti ad un posto di giardiniere ed a dieci posti di guardiano;

Decreta:

La commissione esaminatrice dei concorsi indicati nelle premesse ad un posto di giardiniere ed a dieci posti di guardiano è costituita come segue:

Presidente:

D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione.

Componenti:

D'Alfonso dott. Luigi, direttore di sezione;
Radicchi dott. Ioris, ispettore generale, esperto.

Segretario:

Di Salvo dott. Antonino, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La spesa presunta di L 280.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio 1971.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 260

(4892)

Commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio qualificato litografo disegnatore

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 11, foglio n. 66, con il quale è stato indetto, unitamente ad altri concorsi, uno a due posti di operaio di 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti per la qualifica di litografo disegnatore;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse a due posti di operaio di 2ª categoria per la qualifica di litografo disegnatore è costituita come segue:

Presidente:

D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione.

Componenti:

D'Alfonso dott. Luigi, direttore di sezione;
Ficai prof. Pio, insegnante tecnico pratico di istituto professionale.

Segretario:

Di Salvo dott. Antonino, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La spesa presunta di L. 50.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio 1971.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 257

(4894)

Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio qualificato fabbro fucinatore

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 11, foglio n. 66, con il quale è stato indetto, con altri, un concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria, nel ruolo degli operai permanenti, per la qualifica di fabbro fucinatore;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di fabbro fucinatore è costituita come segue:

Presidente:

D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione.

Componenti:

D'Alfonso dott. Luigi, direttore di sezione;
De Martinis prof. Enrico, insegnante tecnico pratico di istituto professionale.

Segretario:

Di Salvo dott. Antonino, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La spesa presunta di L. 50.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio 1971.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 264

(4895)

Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio qualificato infermiere

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 11, foglio n. 66, con il quale è stato indetto, con altri, un concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria, nel ruolo degli operai permanenti per la qualifica di infermiere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di infermiere è così costituita:

Presidente:

D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione.

Componenti:

D'Alfonso dott. Luigi, direttore di sezione;
Castriota dott. Mario, medico capo E.N.P.A.S., esperto.

Segretario:

Di Salvo dott. Antonino, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La spesa di L. 50.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio 1971.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 259

(4896)

Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio qualificato tipografo

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 11, foglio n. 66, con il quale è stato indetto, con altri, un concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti per la qualifica di tipografo;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse ad un posto di operaio di 2ª categoria per la qualifica di tipografo è costituita come segue:

Presidente:

D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione.

Componenti:

D'Alfonso dott. Luigi, direttore di sezione;

Costantini prof. Franco, insegnante tecnico pratico di istituto professionale.

Segretario:

Di Salvo dott. Antonino, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La spesa presunta di L. 50.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio 1971.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 263

(4897)

Commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio qualificato elettricista

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 11, foglio n. 66, con il quale è stato indetto, con altri, un concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti per la qualifica di elettricista;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse a due posti di operaio di 2ª categoria per la qualifica di elettricista è costituito come segue:

Presidente:

D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione.

Componenti:

D'Alfonso dott. Luigi, direttore di sezione;

Maiolo prof. Francesco, insegnante tecnico pratico di istituto professionale.

Segretario:

Di Salvo dott. Antonino, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La spesa presunta di L. 80.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio 1971.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 265

(4898)

Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di operaio qualificato giuntista telefonico

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 11, foglio n. 66, con il quale è stato indetto, con altri, un concorso a tre posti di operaio qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti per la qualifica di giuntista telefonico;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse a tre posti di operaio di 2ª categoria per la qualifica di giuntista telefonico è costituita come segue:

Presidente:

D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione.

Componenti:

D'Alfonso dott. Luigi, direttore di sezione;

D'Aquino prof. Tommaso, insegnante tecnico pratico di istituto professionale.

Segretario:

Di Salvo dott. Antonino, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La spesa presunta di L. 50.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio 1971.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 262

(4899)

Commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio qualificato legatore di libri

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 11, foglio n. 66, con il quale è stato indetto, unitamente ad altri, un concorso a due posti di operaio di 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti per la qualifica di legatore di libri;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse a due posti di operaio di 2ª categoria per la qualifica di legatore di libri è costituita come segue:

Presidente:

D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione.

Componenti:

D'Alfonso dott. Luigi, direttore di sezione;

Carelli prof. Biagio, insegnante tecnico pratico di istituto professionale.

Segretario:

Di Salvo dott. Antonino, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La spesa presunta di L. 50.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio 1971.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Registro n. 5, *foglio n.* 258

(4900)

Commissione esaminatrice dei concorsi a due posti di falegname, a tre posti di pittore, a due posti di tappezziere, ad un posto di idraulico, ad un posto di muratore ed ad un posto di vetraio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 11, foglio n. 66, con il quale sono stati indetti, con altri, i seguenti concorsi a posti di operaio qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti: a due posti di falegname, a tre posti di pittore, a due posti di tappezziere, ad un posto di idraulico, ad un posto di muratore ed a un posto di vetraio;

Decreta:

Le commissioni esaminatrici dei concorsi indicati nelle premesse a posti di operaio di 2ª categoria per le qualifiche di falegname, di pittore, di tappezziere, di idraulico, di muratore e di vetraio sono costituite come segue:

Presidente:
D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione.

Componenti:
D'Alfonso dott. Luigi, direttore di sezione;
Calabri ing. Giancarlo, ispettore capo, esperto.

Segretario:
Di Salvo dott. Antonino, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. La spesa presunta di L. 380.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio 1971.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Registro n. 5, foglio n. 261

(4893)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 802 del 20 febbraio 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:
Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Paoletti dott. Francesco, medico provinciale capo;
Basile dott. Giuseppe, vice prefetto di Avellino;
Rambaldi prof. Mario, primario medico dell'ente ospedaliero provinciale di Avellino;
Tufano prof. Antonio, primario chirurgo dell'ente provinciale ospedaliero di Avellino;
Compierchio dott. Vincenzo, medico condotto di Bisaccia.

Segretario:
Del Giudice dott. Vittorio, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La sede di esame è fissata in Avellino.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, addì 14 aprile 1971

Il medico provinciale: CRUPI

(4769)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 299 del 25 gennaio 1971, con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso per titoli ed esami ai posti di medici condotti vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Considerato che, il dott. Franco Pisati ed il dott. Pierfelice Riva, aventi diritto hanno rinunciato alla nomina di medico condotto del comune di Spino d'Adda;

Considerato inoltre, che il dott. Forte Luigi Lorenzo, successivamente interpellato e avente diritto secondo l'ordine di merito e delle preferenze indicate ha accettato la nomina per la condotta medica del comune di Spino d'Adda;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 299 del 25 gennaio 1971 è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Spino d'Adda il dott. Forte Luigi Lorenzo, nato il 10 agosto 1934 a San Colombano al Lambro (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona e del comune interessato.

Cremona, addì 6 maggio 1971

Il medico provinciale: BORROMEI

(4767)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.